

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Da rivedere la difesa tributaria delle beneficiarie nella scissione

di Fabio Landuzzi

La disciplina vigente in materia di **responsabilità delle società beneficiarie** di una scissione per i **debiti tributari relativi alla società scissa** appare assai poco chiara e soprattutto presenta il concreto rischio di **penalizzare** in modo ingiustificato la **legittima tutela degli interessi delle beneficiarie** stesse.

Infatti, l'articolo 173, comma 13, del Tuir, solleva gli uffici dell'Amministrazione finanziaria dagli **oneri di comunicazione nei confronti delle società coobbligate**, per gli **atti emessi a carico della scissa**; le coobbligate hanno solo la **facoltà di partecipare** a tali procedimenti, ma esse non sono destinatarie di alcun atto impositivo di cui, quindi, possono del tutto ignorare l'esistenza sino a quando non ne fosse invocata la **responsabilità solidale**.

Dall'altra parte, l'articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992, prevede che possono **intervenire volontariamente nel procedimento di contenzioso** i soggetti che sono destinatari dell'atto impugnato, o che sono parti del rapporto tributario controverso (il **litisconsorzio facoltativo**). Ma poiché la beneficiaria non è, a stretto rigore, **destinataria di alcun atto impositivo** – e ciò proprio per via di quanto dispone il succitato comma 13 dell'articolo 173 del Tuir – si finirebbe con l'escludere a questa società qualsiasi possibilità di **partecipare al giudizio** il cui esito potrebbe però avere delle **conseguenze molto rilevanti** sulla propria dimensione patrimoniale, finanziaria ed economica, senza quindi che ad essa sia consentito di poter esercitare una adeguata difesa.

Un primo spunto, quindi, sarebbe quello di riconoscere **l'ammissibilità nel procedimento di contenzioso** tributario riferito ad avvisi di accertamento notificati alla società scissa anche alle società beneficiarie, accedendo così ad una **interpretazione allargata della nozione di soggetto destinatario dell'atto** la quale arrivi ad includere anche coloro che, come le beneficiarie, dall'atto stesso possono essere in seguito chiamate a subirne gli effetti più gravi.

Desta comunque notevoli perplessità l'esistenza nel Tuir di una regola per cui la società beneficiaria, seppure chiamata a fungere da **coobbligata**, possa non essere oggetto di **notifica degli atti impositivi** riferiti alla società scissa.

In linea di massima, nello schema dell'**avviso di accertamento esecutivo**, la società beneficiaria potrebbe venire a conoscenza della fattispecie che ha generato il debito tributario solo al momento della **notifica dell'atto di pignoramento**, per la cui impugnabilità dovrebbe comunque farsi riferimento solamente alla norma di chiusura di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.

Non resterebbe altrimenti che la via di invocare, da parte della beneficiaria coobbligata, **l'opposizione all'atto esecutivo** in sede civile.

Il punto centrale di questa intricata vicenda risiede evidentemente in un sistema che, sollevando l'Amministrazione dall'**obbligo di notifica degli atti impositivi** anche alle beneficiarie di cui si vuole invocare la coobbligazione, crea in concreto una **consistente e poco giustificata limitazione dell'esercizio dei diritti di difesa** e quindi di tutela della posizione delle società beneficiarie di una scissione per i debiti tributari che potrebbero scaturire da atti impositivi aventi come destinatario principale la società scissa.

Si condivide, pertanto, l'**opinione più volte espressa in dottrina** secondo cui sarebbe **urgente un intervento del Legislatore** volto a rivedere, da una parte, l'attuale formulazione della disciplina della responsabilità dei debiti tributari nella scissione, che vada verso un **maggior allineamento** alla analoga disciplina relativa alla **cessione ed al conferimento di azienda**, e che, dall'altra parte, metta mano alla regolamentazione del procedimento per **garantire a tutti i soggetti coinvolti – in primis, i coobbligati** – il diritto ad avere **conoscenza di tutti gli atti impositivi** che li possono riguardare, affinché essi possano fattivamente partecipare al procedimento esercitando il rispettivo legittimo diritto alla difesa.